

4

DISEGNO DI LEGGE: "GESTIONE ED UTILIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DESTINATO ALLE FUNZIONI DEL SERVIZIO SANITARIO

RELATORE: Cons. FAZIO

Fazio

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

gli artt. 65 e 66 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, prevedono l'attribuzione ai Comuni, perché siano destinati ai Servizi delle Unità Sanitarie Locali, di tutti i beni già appartenenti ad Enti, Presidi, Servizi ed Uffici confluiti nel livello locale del Servizio Sanitario Nazionale.

Gli stessi articoli prevedono l'emanazione di una legge regionale che disciplini lo svincolo di tali beni dalla destinazione e reimpiego dei capitali ricavati.

Occorre premettere che nel patrimonio degli Enti soppressi rientravano alcuni beni che non erano direttamente utilizzati per l'esercizio di funzioni sanitarie quali terreni, abitazioni, titoli, ecc., rivenienti per lo più da donazioni o disposizioni testamentarie, i cui redditi venivano impiegati per lo svolgimento delle attività istituzionali.

A tal proposito la legge regionale n. 8 del 16/1/81 - relativa alla utilizzazione del patrimonio e alla contabilità delle UU.SS.LL. - dispone all'art. 89 che i predetti beni definiti "di pura rendita patrimoniale" rimangano in gestione ai Comuni fino a quando con apposita legge successiva non sarà disciplinato "lo svincolo di destinazione dei beni ed il reimpiego in opere di realizzazione e di ammodernamento dei presidi sanitari, dei capitali ricavati dalla loro alienazione e la tutela dei beni culturali eventualmente connessi".

Ravvisandosi l'opportunità di sciogliere il vincolo di cui all'ultimo comma del citato art. 89, per i beni di cui sopra e per quelli non più idonei alla utilizzazione diretta per i servizi sanitari, in armonia con il disposto della Legge 833/78, è stato predisposto il presente provvedimento.

./.

La funzioni precipua del provvedimento che si sottopone all'esame é quella di precisare da un lato la procedura da seguire per pervenire allo svincolo dei beni e dall'altro la disciplina dei successivi adempimenti.

In sostanza, dunque, il motivi ispiratore posto alla base della presente normativa è quello di eliminare dal patrimonio indisponibili del Comune i beni non più suscettibili di utilizzazione diretta per l'esercizio delle funzioni sanitarie e di reinvestire i capitali ricavati dalla vendita in acquisti ed opere rivolti a conferire maggiore efficienza e funzionalità ai servizi sanitari.

La III Commissione, nella seduta del 3 febbraio 1988, dopo ampia discussione ha espresso parere favorevole all'unanimità.

(Lorenzo FAZIO)
Lorenzo Fazio

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

DECISIONE N. 19 DEL 3/2/1988

1. La II Commissione ha esaminato nella/« seduta/» del 3/2/88
i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale
rispettivamente il 12/5/86, prot. n. 3419: d.d.l. "Gestione e utiliz-
zazione del patrimonio destinato alle funzioni del servizio sanitario"

2. Dopo ampia discussione, la III Commissione decide di esprimere parere
FAVOREVOLE ALL'UNANIMITA'

sugli atti di cui al punto 1., nel testo di cui all'allegato che co-
stituisce parte integrante della presente decisione _____

3. La III Commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:

4. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Com-
missari:
FAVOREVOLE: Fazio, Fortunato, Tedesco, Liuzzi, Armenise, Bianco, Festinante,
Di Gioia, Godelli, Strazzeri.
CONTRARI: _____
ASTENUTI: _____
5. La III Commissione ha designato quale relatore in Aula il Commissario:
Fazio


RP/rp

ART. 1

ART. 1

TITOLARIETA' DEI BENI - VINCOLO DI DESTINAZIONE

1. I beni mobili ed immobili e le attrezzature destinate prevalentemente ai servizi sanitari appartenenti ad enti, case mutue e gestioni sopprresse, i beni mobili ed immobili e le attrezzature appartenenti alle province o ai consorzi di enti locali e destinati ai servizi igienico-sanitari, compresi i beni mobili ed immobili e le attrezzature dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, i beni mobili ed immobili e le attrezzature degli enti ospedalieri, degli ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici e dei centri di igiene mentale dipendenti dalle province o consorzi delle stesse nonchè dei presidi sanitari extraospedalieri dipendenti dalle province o da consorzi di enti locali, sono trasferiti al patrimonio dei comuni competenti per territorio, con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali rispettive.
2. I beni immobili da "rendita patrimoniale" devono essere attribuiti al comune sede del disciolto ente proprietario dei beni medesimi.

IDEM

IDEM

e u

6
ART. 2

GESTIONE

1. La gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni di cui al precedente articolo è affidata alla Unità Sanitaria Locale alla quale sono vincolati.

2 u.

IDEM

ART. 3

DESTINAZIONE ALLE UU.SS.LL. DEI BENI DA RENDITA PATRIMONIALE

1. Gli immobili, le immobilizzazioni destinate a fornire rendite patrimoniali, i titoli a reddito fisso, i titoli azionari, altri titoli, le opere d'arte, le pubblicazioni e riviste di particolare interesse di cui agli artt. 48 e 89 della legge regionale del 16/1/1981 n. 8, sono messi a disposizione delle UU.SS.LL. entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni devono trasmettere alla U.S.L. di competenza l'elenco dei beni di cui al primo comma.
3. I beni suddetti devono essere individuati attraverso l'indicazione di tutti i dati derivanti dall'inventario dei Comuni nonché di tutti gli elementi necessari per le prescritte volture.
4. I Comuni provvedono altresì al trasferimento dei beni elencati alla U.S.L. di competenza con apposite deliberazioni.
5. La U.S.L. destinataria provvede all'iscrizione dei beni nei propri inventari e comunica al Comune il numero di presa in carico.

ART. 3

e u.

DESTINAZIONE ALLE UU.SS.LL. DEI BENI DA RENDITA PATRIMONIALI

1. Gli immobili, le immobilizzazioni destinate a fornire rendite, i titoli a reddito fisso, i titoli azionari, altri titoli, le pubblicazioni e riviste di particolare interesse di cui agli artt. 48 e 89 della legge regionale del 16/1/81 n. 8, sono messi a disposizione delle UU.SS.LL. entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni, concertato con le UU.SS.LL. di competenza predispongono l'elenco dei beni di cui al primo comma.
3. I beni suddetti devono essere individuati attraverso l'indicazione di tutti i dati necessari alla formazione dell'inventario e delle volture.
4. I Comuni provvedono altresì alla destinazione dei beni elencati alla U.S.L. di competenza con apposite deliberazioni.
5. La U.S.L. destinataria provvede alla iscrizione dei beni nei propri inventari e comunica al Comune il numero di presa in carico.

8

ART. 4

SVINCOLO DELLA DESTINAZIONE

1. I beni di cui al precedente art. 3 ed i beni mobili ed immobili di cui al 1° comma dell'art. 69 della legge regionale n. 8/81 qualora risultino non necessari ai servizi sanitari, vengono svincolati dalla destinazione originaria e possono essere alienati dalle UU.SS.LL. con le modalità indicate nell'art. 69 della legge regionale n. 8/81, nel rispetto delle norme e dei vincoli esistenti sui singoli beni.

IDEM

e u

ART. 5

AMMINISTRAZIONE-ALIENAZIONE E RIUTILIZZAZIONE DEI CAPITALI

1. La U.S.L. utilizza i beni di cui al precedente art. 3, ferme restando le responsabilità del consegnatario degli stessi e del rappresentante legale della U.S.L., con obbligo di svolgere ogni attività idonea a migliorare valorizzare, destinare ai Servizi sanitari, ovvero alienare i beni stessi secondo le modalità indicate nel precedente art. 4.
2. Il ricavato dell'alienazione dei beni deve essere impiegato nell'acquisto di nuovi immobili e nel miglioramento del patrimonio esistente nell'ambito dello stesso Comune, aventi, comunque, destinazione sanitaria.
3. I proventi e i redditi netti rivenienti dalla gestione dei beni di cui al presente articolo vengono utilizzati dalla U.S.L. ai sensi della normativa vigente.

ART. 5

AMMINISTRAZIONE-ALIENAZIONE E RIUTILIZZAZIONE DEI CAPITALI

1. La U.S.L. amministra i beni di cui al precedente art. 3, ferme restando le responsabilità del consegnatario degli stessi e del rappresentante legale della U.S.L., con obbligo di svolgere ogni attività idonea a migliorarli, valorizzarli, destinarli ai servizi sanitari.
2. Il ricavato dall'alienazione dei beni deve essere impiegato di nuovi immobili o nel miglioramento del patrimonio esistente dello stesso Comune, aventi, comunque, destinazione sanitaria.
3. I proventi e i redditi netti rivenienti dalla gestione dei beni di cui al presente articolo vengono utilizzati dalla U.S.L. ai sensi della normativa vigente.

ART. 6

UTILIZZAZIONE DI RICAVI DA RIMBORSI E RECUPERI

1. Gli eventuali ricavi derivanti dalla eliminazione dei beni mobili, a norma dell' art. 54 della Legge regionale del 16 gennaio 1981 n. 8, nonchè i rimborsi ovvero i risarcimenti conseguiti per fatti imputabili ai consegnatari o a terzi, sono destinati alla ricostituzione, anche parziale, del bene eliminato o danneggiato, ovvero all'acquisto di altro bene ritenuto necessario per i servizi sanitari dal Comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale.

IDEM

e u.

ART. 7

DONAZIONI E DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE

1. L'accettazione di donazioni o eredità ed il conseguimento di legati destinati alle UU.SS.LL., ai quali siano stati apposti oneri o che comunque comportino vincoli o limitazioni d'uso, sono subordinati alla preventiva autorizzazione della Giunta regionale.

ART. 7

DONAZIONI E DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE

1. L'accettazione di donazioni o eredità ed il conseguimento da parte del Comune, destinati alle UU.SS.LL., ai quali s apposti oneri o che comunque comportino vincoli o limitazioni sono subordinati alla preventiva autorizzazione della Giunta regionale.

ART. 8

RINVIO

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui alla legge regionale del 16 gennaio 1981, n. 8.

l. u.

IDEM

